

Rapporto di maggioranza

numero

6966 R1

data

20 maggio 2015

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

**della Commissione della legislazione
sull'iniziativa parlamentare 4 novembre 2013 presentata nella forma
elaborata da Amanda Rückert e cofirmatari per la modifica dell'art. 12
cpv. 1 lett. c) della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza
comunale (Naturalizzazione solo a chi è in grado di provvedere
autonomamente e durevolmente al proprio mantenimento)
(v. messaggio 8 luglio 2014 n. 6966)**

Con il presente rapporto la maggioranza della vostra Commissione presenta il proprio parere sull'iniziativa parlamentare in questione.

I. L'INIZIATIVA PARLAMENTARE

Il 4 novembre 2013 la deputata Amanda Rückert e altri 22 deputati hanno presentato un'iniziativa parlamentare elaborata tesa a completare le condizioni per la naturalizzazione cantonale con un'ulteriore esigenza: quella di provvedere autonomamente e durevolmente al proprio mantenimento. Gli iniziativaisti affermano si possa pretendere che un nuovo svizzero non dipenda dall'assistenza sociale.

A sostegno del loro atto parlamentare, gli iniziativaisti si richiamano al *Manuale della cittadinanza* edito dall'Ufficio federale della migrazione (UFM), all'autonomia dei Cantoni e ad analoghe normative, come quelle vigenti nel Canton Zurigo.

II. IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Governo cantonale, dopo aver a sua volta ripreso i contenuti dell'iniziativa, presenta le disposizioni cantonali in vigore, il *Manuale sulla cittadinanza*, nonché la nuova legge sulla cittadinanza (LCit). Il Consiglio di Stato rileva che la nuova LCit introduce fra le condizioni a dimostrazione dell'avvenuta integrazione «*la partecipazione alla vita economica o dall'acquisizione di una formazione*». Propone quindi di introdurre nella legge cantonale un'analoga disposizione poiché «*riteniamo infatti la nostra proposta più completa, equa e rispettosa del diritto federale, rispetto a quanto postulato dai promotori dell'iniziativa parlamentare*».

III. IL PARERE DELLA MAGGIORANZA DELLA COMMISSIONE

Proponendo il proprio controprogetto, il Consiglio di Stato si limita a chiedere l'introduzione di un principio che sarà presente nella nuova LCit. Tuttavia, secondo l'art. 12 cpv. 1 lett. b) della legge cantonale (LCCit) la cittadinanza cantonale può essere concessa allo straniero «*se adempie i requisiti per la concessione dell'autorizzazione federale alla naturalizzazione*». L'inserimento di una lett. c) come al controprogetto sarebbe dunque ridondante (se non inutile, essendo il testo proposto più blando della norma federale).

Occorre rilevare che le condizioni per la cittadinanza (nella nuova LCit definiti "criteri di integrazione"; art. 12 LCit) federale sono definiti dalla legge federale, mentre quelli per la cittadinanza cantonale da una legge cantonale. Si tratta di due normative parallele, ma indipendenti l'una con l'altra. L'art. 12 cpv. 3 nuova LCit stabilisce peraltro esplicitamente che «*i Cantoni possono prevedere altri criteri di integrazione*». I timori sulla "conformità" al diritto federale di una normativa come quella proposta dagli iniziativaisti non hanno ragione d'essere.

Le ragioni di opportunità nell'inserire quale ulteriore condizione di naturalizzazione quella di provvedere autonomamente e durevolmente al proprio mantenimento è giustificata. L'integrazione nel nostro territorio è dimostrata proprio anche dalla capacità di mantenersi sufficientemente e durevolmente, essendone parte attiva e positiva. Questa condizione si rivela necessaria proprio per garantire non solo un certo valore alla cittadinanza, ma anche perché rientra in quelle condizioni naturali per poter entrare a pieno titolo a far parte del Paese analogamente a quella di non avere condanne penali o debiti.

La maggioranza della Commissione condivide però anche l'inserimento, proposto dal Consiglio di Stato, di un cpv. 5 sulla falsariga del nuovo art. 12 cpv. 2 nuova LCit. È opportuno precisare che questa aggiunta non comporta l'inserimento di un carattere potestativo tale da rendere il principio simbolico. Al contrario. Come ben presentato nel messaggio del Consiglio federale (FF 2011 2574) la ratio di questa norma risiede nella giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 135 I 49), la quale ha semplicemente stabilito come occorra relativizzare un criterio di integrazione nell'ipotesi in cui esso si riveli palesemente discriminatorio e quindi scioccante. Si tratta quindi di un'eccezione per casi particolari alla luce del caso concreto, ove può essere esclusa ogni colpa, anche la più leggera, del richiedente. La sua interpretazione andrà fatta in maniera restrittiva. La disabilità, la malattia o altre circostanze personali importanti per sé stanti (in maniera schematica) non sono giustificanti a far astrazione della nuova condizione introdotta, bensì vanno apprezzate scrupolosamente alla luce delle circostanze concrete (dove il tenore «*occorre tenere debitamente conto...*»).

Per il medesimo discorso, vale la percezione di sussidi (cassa malati, assegni d'infanzia, ecc). La naturalizzazione non deve divenire di fatto una questione di casta, ove solo i ricchi sono ammessi a godere di questa sorta di privilegio. In maniera molto più rigorosa invece va considerato l'uso dell'assistenza sociale. A maggior ragione se si pensa che le Camere federali stanno per concedere la garanzia federale a una revisione costituzionale nel Canton Berna che esclude dalla naturalizzazione le persone beneficiarie dell'assistenza sociale (FF 2014 7848 segg.).

IV. CONCLUSIONI

Alla luce di queste considerazioni, la maggioranza della vostra Commissione vi invita ad accogliere parzialmente l'iniziativa parlamentare, modificando la Legge cantonale sulla cittadinanza come all'allegato.

Per la maggioranza della Commissione della legislazione:

Andrea Giudici, relatore

Celio - Galusero - Minotti -

Paparelli - Pinoja - Rückert

Disegno di

LEGGE

**sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit);
modifica**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 4 novembre 2013 presentata nella forma elaborata da Amanda Rückert e cofirmatari;
- visto il messaggio 8 luglio 2014 n. 6966 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto di maggioranza 20 maggio 2015 n. 6966 R1 della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 1 lett. c) e cpv. 5 (nuovo)

¹La cittadinanza cantonale può essere concessa allo straniero:

(...)

- c) se è in grado di provvedere autonomamente e durevolmente al proprio mantenimento.

⁵Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non adempiono il criterio d'integrazione di cui al capoverso 1 lettera c o lo adempirebbero solo con grandi difficoltà.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.